

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0001390	18/07/2022

OGGETTO: Presa d'atto ed esecuzione della Sentenza n. 1511/2022 del Tribunale di Bari – Sezione Lavoro

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20220002489 DEL 12/07/2022




COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE

DI 4 (quattro) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 62 (sessantadue) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 15/07/2022 14:15 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 15/07/2022 16:51 Donato SIVO
Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 18/07/2022 12:13 Gianpaolo PARISI	 Firmato Digitalmente il 18/07/2022 12:01 Antonio SANGUEDOLCE


ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **18/07/2022**

Unità Operativa Affari Generali
 L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 18/07/2022 12:21

Domenico ROVETO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO:	Presenza d'atto ed esecuzione della Sentenza n. 1511/2022 del Tribunale di Bari – Sezione Lavoro.
-----------------	--

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la deliberazione n. 239/DG del 16/02/2022, con l'assistenza del Segretario, sulla base della proposta formulata dal Direttore Area Gestione Risorse Umane, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue.

Premesso che

- il dipendente (come identificato nell'allegato File privacy non soggetto a pubblicazione), ha promosso ricorso rubricato al R.G. n. 8538/2014 dinanzi al Tribunale di Bari – Sezione Lavoro chiedendo di accertare e dichiarare che tra il ricorrente e la Asl Ba è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di stipula del primo contratto di collaborazione; di condannare la Asl Ba a corrispondere all'istante le differenze retributive tra le somme percepite nel corso del rapporto e quanto effettivamente spettante in relazione alla qualifica di Farmacista Dirigente, così come definito dal CCNL dell'Area Dirigenza sanitaria, professionale e tecnica del S.S.N. corrispondente alle mansioni concretamente prestate, nonché alla conseguente regolarizzazione contributiva; in via meramente subordinata di dichiarare che tra le parti è intercorsa una illegittima successione di rapporti di lavoro a termine di natura subordinata sin dalla data di costituzione e di condannare la Asl Ba al risarcimento del danno in favore dell'istante nella misura corrispondente all'importo di venti mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
- con sentenza n° 3504/2017 del 21/06/2017 il Tribunale di Bari – Sezione Lavoro definitivamente pronunciando sulla domanda promossa del dipendente ha accolto parzialmente il ricorso e per effetto: 1) dichiara la illegittimità dei contratti di collaborazione stipulati dal dipendente; 2) dichiara che tra le parti si è instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far tempo dal 18/06/2007 al 02/03/2013; 3) condanna la Asl resistente alla corresponsione in favore delle ricorrenti delle differenze retributive tra le somme percepite nel corso del rapporto e gli importi spettanti in relazione alle mansioni concretamente svolte di farmacista-dirigente del CCNL Comparto Dirigenti con riferimento ai periodi indicati, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria, con i limiti di cui all'art. 22, comma 36, della L. 724/1994, dal giorno della maturazione dei singoli crediti sino al soddisfo, nonché alla conseguente regolarizzazione contributiva; 4) condanna l'Asl Ba al pagamento nei confronti del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno derivante dall'espletamento di attività lavorativa in violazione di disposizioni imperative, dell'importo in linea capitale di Euro 13.000,00, oltre agli interessi legali sulle singole somme annualmente rivalutate secondo gli indici Istat a far tempo dal 02/04/2015 sino all'effettivo soddisfo;
- con ricorso rubricato al R.G. 2801/2017 la ASL Ba interponeva appello alla sentenza n° 3504/17, chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, la domanda attorea fosse disattesa, sia sotto il profilo della declaratoria di illegittimità dei contratti di collaborazione, sia in relazione alla domanda risarcitoria;
- con sentenza n° 1919/2019 del 21/10/2019 la Corte d'Appello di Bari – sezione Lavoro ha rigettato l'appello e per l'effetto ha confermato la sentenza impugnata;

- con ricorso di quantificazione rubricato al R.G. 9591/2020, il ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare la condanna della ASL Ba alla corresponsione dell'importo di €. 135.566,10 (di cui €. 88.917,04 a titolo di differenze retributive, €. 19.917,87 a titolo di ferie non godute, €. 25.731,19 a titolo di T.F.R. ed €. 1.000,00 a titolo di risarcimento del danno ex art. 32 L. 183/2010), nonché il versamento dei contributi previdenziali omessi ovvero il risarcimento del danno da omessa contribuzione nella misura di €. 88.670,19 come da sentenza n° 3504/2017 del Tribunale di Bari – Sezione Lavoro, oltre interessi legali e svalutazione monetaria;

Preso atto che il Tribunale di Bari – Sezione Lavoro con sentenza n° 1511/2022 del 17/05/2022 ha accolto parzialmente il ricorso e per effetto condanna la ASL BA al pagamento della somma di €. 43.835,76 (di cui €. 25.327,54 a titolo di differenze retributive per il periodo dal 18/06/2007 al 02/03/2013, e di €. 18.508,21 a titolo di TFR) ed €. 13.000,00 a titolo di risarcimento del danno per mancata conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per un totale complessivo di €. 56.835,76 oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 36, legge 724/1994; ha rigettato la domanda volta alla condanna di pagamento dei contributi previdenziali, nonché al risarcimento dei danni derivanti dall'omessa contribuzione, ed all'indennità per ferie non godute;

Vista la nota del 14/06/2022, prot. n. 40173/2022, con la quale la Struttura Burocratico Legale della ASL, ha comunicato l'esecuzione della stessa;

Visto il precetto notificato in data 08/06/22 prot. 75201/22 dall'Avv. M. G. nonché dalla mail del 06/07/22 con la quale il medesimo Avvocato accetta la corresponsione del compenso per il precetto pari ad €. 656,61 (comprensivo di spese generali 15%, CPA 4% e IVA 22%), a fronte dell'originario di €. 827,32 (comprensivo di spese generali 15%, CPA 4% e IVA 22%);

Dato atto che, in virtù di quanto disposto con la Legge 23 dicembre 1994, n. 724, con il D. M. 1° settembre 1998, n. 352 e con circolare 23 dicembre 1998, n. 83 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, in materia di corresponsione degli interessi e della rivalutazione monetaria per ritardato pagamento degli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale a favore dei dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza delle amministrazioni pubbliche, nelle ipotesi di sentenze che riconoscano entrambi gli istituti (interessi legali e rivalutazione monetaria) sono dovute, dalla parte soccombente, le maggiori somme tra gli interessi legali e le somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria;

Ritenuto, pertanto, di dover prendere atto della predetta Sentenza del Tribunale di Bari – Sezione Lavoro n° 1511/2022 del 17/05/2022 e di corrispondere al dipendente, la somma di €. 43.835,76 (di cui €. 25.327,54 a titolo di differenze retributive per il periodo dal 18/06/2007 al 02/03/2013, e di €. 18.508,21 a titolo di TFR) ed €. 13.000,00 a titolo di risarcimento del danno per mancata conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per un totale complessivo di €. 56.835,76=, €. 3.274,73 per interessi legali ed €. 656,61 per spese di precetto, allo scopo di evitare gli ulteriori aggravii di costi che deriverebbero all'Amministrazione nell'ipotesi che la controparte proceda con l'esecuzione forzata del titolo giudiziale, ma con espressa riserva di ripetizione delle somme liquidate con il presente provvedimento qualora, per qualsiasi motivo, risultassero non dovute;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

D E L I B E R A

Assunto quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato e confermato:

- a) di prendere atto della Sentenza n. 1511/2022 del Tribunale di Bari – Sezione Lavoro del 17/05/2022;
- b) di dare esecuzione alla Sentenza suddetta, mediante la corresponsione al dipendente dell'importo di €. 43.835,76 (di cui €. 25.327,54 a titolo di differenze retributive per il periodo dal 18/06/2007 al 02/03/2013, e di €. 18.508,21 a titolo di TFR) ed €. 13.000,00 a titolo di risarcimento del danno per mancata conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per un totale complessivo di €. 56.835,76=, €. 3.274,73 per interessi legali ed €. 656,61= per spese di precetto;
- c) di dare atto che il costo complessivo del presente provvedimento pari a €. **69.859,69** (di cui €. 56.835,76 per sorte capitale, €. 3.274,73 per interessi, €. 656,61 per spese di precetto, €. 6.939,75 per oneri c/ente, €. 2.152,84 per IRAP) è così rilevato in contabilità generale:
 - conto 230.120.00105 “Fondo rischi per vertenze giudiziarie e contenziosi” per complessivi €. 69.859,69, su cui la SBL ha provveduto ad effettuare il relativo accantonamento, in sede di chiusura del bilancio dell'esercizio finanziario relativo all'anno 2021;
 - conto 764.110.00040 “Altri ricavi e proventi” per complessivi €. 20.140,31;
- d) di dare atto che per eventuali correzioni di errori materiali, si procederà a rettifica con determina dirigenziale;
- e) di trasmettere copia del presente provvedimento a cura dell'Area Gestione Risorse Umane:
 - alla dipendente per il tramite dell'avv. M. G.;
 - all'ufficio trattamento economico e all'ufficio pensioni;
 - alla Struttura Legale e alla GRF per gli adempimenti di propria competenza.

Tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, d. lgs. 165/2001.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
23012000105 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	2021	69.859,69
76411000040 - Altri ricavi e proventi	2021	20.140,31

CONTIENE liquidazione NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali




DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

PROPOSTA N.RO 20220002489 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20220001390 DEL 18/07/2022

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Boccuzzi Giuseppe	 Firmato digitalmente il 12/07/2022 17:40
Responsabile UOS/UOSD	Veronico Letizia	 Firmato digitalmente il 14/07/2022 18:13
Direttore/Responsabile di Struttura	Minervini Rodolfo	 Firmato digitalmente il 15/07/2022 09:50